CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROI

Trento, 9 aprile 2014 prot. n. 903 Cons. reg.

Ai Consiglieri regionali Paul Köllensperger Filippo Degasperi Manuela Bottamedi

SEDE

Oggetto: istanza di annullamento d'ufficio della legge regionale n. 6/2012

Riscontrando la Vostra nota del 3 aprile 2014 intendo precisare quanto segue:

Il primo capoverso dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 6 del 21 settembre 2012 statua:

"L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il testo unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il regolamento di esecuzione della presente legge".

In base a questa disposizione legislativa l'Ufficio di Presidenza con deliberazione 26 novembre 2013, n. 371, ha provveduto ad emanare il "Testo unificato dei Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, . 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura".

Tale disposizione legislativa, ossia la legge abilitante, ha espressamente attribuito la competenza all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ad emanare il Testo unificato ed i regolamenti di esecuzione inerenti la materia oggetto della delega.

La disposizione, riportata altresì nell'art. 4 del disegno di legge n. 3/XV depositato a cura dei Consiglieri in indirizzo, che è stata ripetuta continuativamente nelle leggi che hanno trattato la specifica materia, da anni ha trovato nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'organo legittimato ex legge a regolamentare la materia in questione, pur stabilendo lo Statuto d'Autonomia, ex art. 44 comma 1, punto 1), che: "la Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione, ad essa spettano:

1. La deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale."

A parere dello scrivente, tale disposizione contempla una competenza generale della Giunta all'emanazione dei regolamenti, rispetto alle attribuzioni legislative regionali di cui allo Statuto speciale, competenza che si somma, nel caso specifico, a quella dell'Ufficio di Presidenza se questo viene delegato, tramite un atto legislativo, alla emanazione dei regolamenti.

La competenza in proposito, oltre che certificata nel tempo da più atti legislativi, da una consuetudine stabile e pluriennale ricalca, nell'ottica del collegio minore rispetto al collegio maggiore, delle competenze ed attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato.

Di seguito e per quanto attiene specificatamente alle richieste formulate nella missiva:

- 1. che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dichiari l'immediato annullamento d'ufficio della LR del 21 settembre 2012; tale facoltà è assolutamente esclusa stante l'incompetenza dell'Ufficio di Presidenza ad "annullare d'ufficio" una legge regionale; competenza che può essere esercitata esclusivamente dalla Corte costituzionale a seguito di un ricorso da promuovere "incidenter tantum" o eventualmente da una nuova regolamentazione legislativa da parte del Consiglio regionale.
- 2. che l'Ufficio di Presidenza dichiari l'annullamento d'ufficio (omissis) del Regolamento di esecuzione, Testo Unificato e delibere conseguenti; tale richiesta sottoponibile al vaglio dell'Ufficio di Presidenza, se accolta integralmente, comporterebbe un "vuoto" regolamentare con possibili e opinabili risvolti di carattere giuridico/amministrativo/contabile; eventualmente sarà competenza dell'Ufficio di Presidenza rivedere l'intera materia a livello regolamentare, se ed in quanto delegato, nel caso di una nuova modifica legislativa della materia da parte del Consiglio regionale.

Si evidenzia altresì che l'istanza prodotta non ricalca le caratteristiche formali previste dal regolamento interno del Consiglio regionale che prevede, anche per la presa di conoscenza delle problematiche da parte di tutti i Consiglieri, delle procedure e degli istituti precostituiti al fine di un adeguato svolgimento del mandato politico.

Si ritiene tuttavia doveroso rendere pubblica la medesima istanza nonché la presente nota trasmettendole a tutti i Consiglieri.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
- Diego Moltrer -